



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
N. 26 DI DATA 29 Maggio 2014**

**O G G E T T O:**

Boccher S.r.l. – insediamento di Borgo Valsugana (TN), loc. Visle.

Integrazione e modifica dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R5) di rifiuti non pericolosi.

## IL DIRIGENTE

**vista** la determinazione del Dirigente del Settore Gestione Ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 244 del 17 agosto 2012, così come integrata e modificata con determinazione dello stesso Dirigente n. 77 del 20 febbraio 2013, con cui la ditta Boccher S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 17, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'esercizio delle operazioni di recupero (operazioni R13 e R5) di rifiuti non pericolosi a matrice inerte presso l'area sita in Borgo Valsugana (TN), loc. Visle, pp. ff. 1865 (parte), 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 e 1871 C.C., per un quantitativo complessivo di rifiuti recuperati pari a 20.600 tonnellate/anno;

**vista** la domanda presentata dalla Ditta in data 5 febbraio 2014 (prot. n. 64235), integrata in data 11 febbraio 2014 (prot. n. 74353), integrata in data 31 marzo 2014 (prot. n. 177297) e in data 16 maggio 2014 (prot. n. 266565), tesa a conseguire l'integrazione e la modifica dell'autorizzazione sopra richiamata nei seguenti termini, fermi restando i quantitativi annui di rifiuti sottoposti a recupero:

1. possibilità di recuperare presso l'impianto i rifiuti identificati con il codice CER 10.02.02 "*scorie non trattate provenienti dall'industria del ferro e dell'acciaio*" per un quantitativo 8.100 t/anno, per la produzione, mediante macinazione e vagliatura, di materie prime per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate in frazioni inerti a granulometria idonea per il confezionamento, anche tramite miscelazione con materia prima vergine, di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo e di conglomerati cementizi destinati entrambi alla sola realizzazione del piazzale del nuovo centro di recupero sito nell'area contraddistinta dalle pp. ff. 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1850/2, 1840/2, 4638/1, 1931/6, 1931/7, 1931/8, 1934/4, 1934/5, 1935/3, 1936/3, 1937/3, 1848/1, 1848/2, 1945/1, 4633/2, 1848/3 (parte) e 1945/2 (parte) C.C. Borgo (operazioni R13 e R5);
2. possibilità di effettuare le attività di recupero per la produzione di materia prima dai rifiuti ricevuti nel centro, qualora le caratteristiche merceologiche e fisiche del rifiuto lo permettano, esclusivamente valutando la loro compatibilità ambientale e tecnica, mediante verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, per il loro successivo utilizzo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, senza necessariamente praticare operazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate (operazione R5);
3. adeguamento dei quantitativi di rifiuti trattati all'anno al fine di rientrare nel quantitativo complessivo recuperabile attualmente autorizzato di 20.600 tonnellate/anno mantenendo inalterate le modalità operative di lavorazione dei medesimi che deve avvenire in 27 giorni totali/anno non consecutivi, suddivisi in tre campagne, ciascuna di 9 giorni, con un volume massimo giornaliero di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 inferiore ai 500 m<sup>3</sup>/giorno;

**considerato** che l'area sita in Borgo Valsugana (TN), località Visle, individuata dalle pp. ff. 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1850/2, 1840/2, 4638/1, 1931/6, 1931/7, 1931/8, 1934/4, 1934/5, 1935/3, 1936/3, 1937/3, 1848/1, 1848/2, 1945/1, 4633/2, 1848/3 (parte) e 1945/2 (parte) C.C. Borgo, è stata localizzata, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2943 del 7 novembre 2008, nel Piano provinciale di smaltimento rifiuti per l'insediamento di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009, la quale valuta favorevolmente con prescrizioni il progetto esecutivo denominato "Centro di riciclaggio rifiuti non pericolosi località Visle";

**vista** la concessione edilizia n. 18046/2012 di data 30 ottobre 2012 (ns. prot. n. 92835), rilasciata alla Ditta dal comune di Borgo Valsugana (TN), per quanto riguarda l'attività di recupero rifiuti e l'organizzazione impiantistica già autorizzata con la determinazione sopra citata n. 244 del 17 agosto 2012;

**considerato** che la Ditta ha ottenuto la concessione edilizia n. 18378 di data 4 ottobre 2013 rilasciata dal Comune di Borgo Valsugana per la realizzazione dell'impianto di recupero inerti sito sulle pp. ff. 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1850/2, 1840/2, 4638/1, 1931/6, 1931/7, 1931/8, 1934/4, 1934/5, 1935/3, 1936/3, 1937/3, 1848/1, 1848/2, 1945/1, 4633/2, 1848/3 (parte) e 1945/2 (parte) C.C. Borgo, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009;

**visto** il parere espresso in data 29 gennaio 2014, prot. n. 49634, dall'Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Valutazione Ambientale, dal quale risulta che: "(...) Si ritiene che l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti attualmente vigente sia già sufficiente per potere iniziare con l'apprestamento dell'area come da progetto VIA. Qualora la ditta Boccher S.r.l. intendesse utilizzare il nuovo CRE 10.02.02, l'eventuale modifica dell'autorizzazione non deve portare ad un aumento dei quantitativi complessivi annui e/o giornalieri ma solo ad un inserimento di tale tipologia. Mantenendo dunque inalterate le condizioni fissate da tale ultima autorizzazione, i tempi ed i quantitativi di 26.600 tonnellate/anno e giornalieri di 500 m<sup>3</sup> nonché le modalità di campionamento, **l'inserimento del nuovo codice CER si può valutare non sostanziale.** Tale ulteriore valutazione di non sostanzialità si fonda sul fatto che, benché l'attività di recupero attualmente autorizzata stia avvenendo in maniera difforme da quanto previsto dal progetto sottoposto a VIA, come già precedentemente accennato, le condizioni per iniziare la realizzazione del centro non erano presenti fino a poco tempo fa; ora però il rilascio della concessione edilizia a seguito del dissequestro dell'area deve portare ad una tempestiva realizzazione del centro di recupero, per la quale è auspicabile la presentazione, in sede di rilascio di modifica di autorizzazione, di un preciso crono programma che definisca i luoghi e i tempi delle fasi di apprestamento. La lavorazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà continuare ad avvenire nella sola area posta tra la ferrovia e la Rosta Fredda. Queste attività potranno essere gestite come da progetto VIA solo nel momento in cui le aree ad esse destinate saranno completate per pavimentazione e presidi ambientali come da citato progetto. (...) A tal proposito si richiamano le prescrizioni contenute nella d.G.P. n. 2943 del 7 novembre 2008 di localizzazione dell'impianto nel relativo piano di settore e nella d.G.P. n. 2839 di data 27 novembre 2009 conclusiva del procedimento di VIA (...)";

**visto** il crono-programma contenuto nella relazione tecnica presentata dalla Ditta in data 31 marzo 2014 (prot. n. 177297) esplicativo delle fasi intermedie propedeutiche al completamento delle opere impiantistiche così come prescritte nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009 e graficamente programmate nelle tavole "Tav. 1 - Fase uno, Tav. 2 - Fase due e Tav. 3 - Fase tre", per l'apprestamento della pavimentazione dei piazzali dell'area impiantistica, l'organizzazione logistica dei depositi dei rifiuti e delle materie prime prodotte dalle operazioni di recupero, delle aree utilizzate per l'installazione degli impianti e la lavorazione dei rifiuti, dal quale in particolare risulta che è intenzione della Ditta:

1. Tav. 1 - Fase uno "Durante i lavori di copertura del vecchio tracciato della Rosta Pascolina e, successivamente, di allestimento dell'area sotto il viadotto e delle relative opere accessorie, si intende stoccare e lavorare i rifiuti nell'area attualmente autorizzata con

determinazione n. 77, quella compresa tra la Rosta Fredda e la ferrovia già pavimentata in cemento, presidiata da un impianto di disoleatura (autorizzato con determinazione del Dirigente del Settore Gestione Ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 200 di data 09/05/2013). I rifiuti così lavorati verrebbero successivamente stoccati nell'area in corrispondenza dell'ingresso all'impianto e coperti con dei teli fino all'ottenimento delle analisi (così come prescritto nell'attuale Determinazione n. 77). In particolare, i rifiuti aventi codice CER 10.02.02, stoccati durante questa fase sull'area tra la rosta Fredda e la ferrovia, prima del loro avvio alle attività di recupero nell'impianto della Boccher, devono essere campionati ed analizzati, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 mc, da parte del produttore secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue: il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802; (...) presentare un eluato del test di cessione determinato su un campione rappresentativo ottenuto secondo la norma UNI 10802, conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186. (...). Se tutte queste condizioni sono verificate il rifiuto in questione, dopo essere stato lavorato, potrà essere stoccato sull'area compresa tra il viadotto e l'impianto IME (area provvisoriamente pavimentata in macadam) con il quale si provvederà alla sua lavorazione con impianto IME per poter allestire la pavimentazione inizialmente sotto il viadotto.”;

2. Tav. 2 – Fase due “Durante i lavori di regolarizzazione di un tratto di Rosta Fredda e di realizzazione della vasca di raccolta delle acque dei piazzali e di tutte le opere accessorie previste su entrambi i piazzali (pozzetti, cordonate, ...) si intende effettuare lo stoccaggio dei rifiuti di scoria CER 10.02.02 nell'area sotto il viadotto precedentemente allestita e presidiata con canaletta e vasca di raccolta acqua, così come anche specificato nel Quesito VIA (...). In tal caso il rifiuto scoria, prima del suo avvio alle attività di recupero, deve essere campionato ed analizzato per lotti di dimensione massima pari a 3.000 mc, da parte del produttore rispettando le seguenti condizioni: il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802; (...). I rifiuti CER 10.02.02 così lavorati verrebbero successivamente stoccati nell'area in corrispondenza dell'ingresso all'impianto, in prossimità dell'ombra del viadotto (area provvisoriamente pavimentata in macadam) (...);
3. Tav. 3 – Fase tre “Si procederà all'allestimento di tutto il piazzale compreso tra la Rosta Fredda ed il viadotto per poter successivamente iniziare l'attività di recupero a regime così come autorizzata con DGP n. 2839.”;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, avente ad oggetto “Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali”;

**visto** in particolare quanto previsto al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A alla stessa deliberazione relativo alla “Caratterizzazione analitica” finalizzata ad accertare le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, nonché la presenza di eventuali inquinanti nel rifiuto conferito all'impianto di recupero e trattamento;

**rilevato** che al punto 2.2.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiamata, relativo alle caratteristiche delle aree di ingresso-conferimento degli impianti di recupero, è riportato che le superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all'utilizzo di un sedimentatore e di un disoleatore;

**visto** quanto previsto al capitolo 3.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, il quale stabilisce che " (...) è ammessa la possibilità di miscelare tipologie diverse di rifiuto per ottenere dei prodotti di migliore prestazione e conformi a quanto prescritto dalle norme tecniche ed ambientali (CM 5205/2005), purché:

- i prodotti ottenuti non siano destinati all'utilizzo in opere di recupero ambientale;
- sia dimostrato che ogni tipologia di rifiuto sia preventivamente stata sottoposta all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- sia elaborata una procedura operativa che specifichi le modalità di alimentazione e la composizione della miscela";

**visto** l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che le operazioni di recupero possono consistere semplicemente nel controllare i rifiuti al fine di verificare i criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo e che, in assenza di specifiche normative tecniche, devono essere applicate, tra l'altro, le disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che stabilisce quanto segue: "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2 (leggasi art. 184-ter, comma 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (leggasi titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";

**esaminati** gli atti istruttori attestanti l'idoneità tecnico-economica della Ditta e la documentazione tecnica e planimetrica descrittiva delle attività di recupero dei rifiuti;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**visto** l'atto di determinazione n. 100 di data 30 maggio 2010, con la quale l'amministratore unico della Ditta nella persona del signor Bernardi Ivo ha delegato il signor Franco Boccher "(...) all'organizzazione, alla gestione ed al controllo dell'intero aspetto ambientale-rifiuti, nel pieno rispetto della normativa ambientale in merito, conferendogli ampia legittimazione ad operare per tutte le unità locali dell'azienda. Delega lo stesso altresì a tenere rapporti con tutte le amministrazioni competenti e gli conferisce l'autonomia decisionale in merito ad una capacità di spesa fino a 10.000 euro mensili";

**vista** la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che

per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

**vista** e fatta salva anche per la presente determinazione la fideiussione bancaria n. 01/1603/007 di data 4 febbraio 2009 emessa dalla Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale IV Novembre, 20, a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di Euro 25.822,84, per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

**ritenuto** l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**visto** l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale *"È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7"* con riferimento allo smaltimento in discarica;

**considerato** che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

**considerato** che per i rifiuti inerti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali, piazzali industriali (**operazione R5**) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- per l'utilizzo nell'industria della ceramica e dei laterizi (**operazione R5**), non è richiesto nessun requisito chimico/ambientale;
- per ripristini ambientali (**operazione R10**) consistenti in rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...) i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

**considerato** che possono essere applicati i criteri ambientali appena menzionati anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere identiche a quelle sopra descritte;

**considerato** che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5 effettuate nel centro di recupero in oggetto, oltre alle verifiche chimiche imposte dalla normativa ambientale sopra richiamate, al fine di essere considerate materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

**vista** la circolare dell'Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti di data 2 febbraio 2012, prot. n. D201/2012/66105/1.1.2, con la quale viene chiarito che è possibile definire lo status di prodotto utilizzabile in **rimodellamenti morfologici** attraverso la verifica della conformità all'allegato C4 o all'allegato C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e la verifica analitica di eco compatibilità mediante l'esecuzione del

test di cessione secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 solo se tali prodotti sono stati generati dalle attività di recupero effettuate sui rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al medesimo D.M.; per i prodotti generati dal recupero dei rifiuti non inclusi nella tipologia 7.1 in parola e utilizzati in opere di rimodellamento morfologico è necessaria l'ulteriore verifica della conformità all'effettiva destinazione d'uso (tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006);

**considerato** che i rifiuti identificati con i codici CER 17.01.01, 17.01.02 e 17.01.03 sono classificati dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 come non pericolosi per definizione, in quanto non è individuato il relativo codice CER "specchio" pericoloso;

**visto** il D.M. 8 aprile 2008 e la L.P. 14 aprile 1998, n. 5, che disciplinano le modalità di conferimento e di controllo dei rifiuti presso i centri di raccolta differenziata (CR, CRZ e CRM) dei rifiuti urbani;

**considerato** in particolare che il D.M. 8 aprile 2008 attribuisce ai "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione" provenienti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione conferiti presso i centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CR, CRZ e CRM) il codice CER 17.09.04 non pericoloso, escludendo dunque *ex lege* l'eventuale pericolosità degli stessi;

**visto** quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, recante la "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", nonché nella successiva Tabella 1 denominata "Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione";

**ritenuto** pertanto **non necessario** imporre che i seguenti rifiuti, prima del loro conferimento al centro di recupero in questione, vengano sottoposti a campionamento e analisi da parte del produttore/detentore per attestare la loro non pericolosità in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006:

- codice CER 17.01.01;
- codice CER 17.01.02;
- codice CER 17.01.03;
- codice CER 17.09.04 provenienti esclusivamente dai centri di raccolta differenziata autorizzati secondo il D.M. 8 aprile 2008 o la L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e prodotti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;

**considerato** altresì che i rifiuti identificati con il codice CER 17.09.04 devono essere conferiti dalle imprese ai suddetti centri di raccolta zonale (CRZ) soltanto previa caratterizzazione analitica che ne certifica la non pericolosità;

**considerato** che i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, devono essere codificati nell'ambito dei codici C.E.R. 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice C.E.R. 15.01.--;

**ritenuto** di poter autorizzare le richieste di modifica presentate dalla Ditta con domanda di data 5 febbraio 2014 (prot. n. 64235), integrata in data 11 febbraio 2014 (prot. n. 74353) e perfezionata in

data 31 marzo 2014 (prot. n. 177297), subordinatamente a quanto previsto nel parere espresso in data 29 gennaio 2014, prot. n. 49634, dall'Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Valutazione Ambientale e alle seguenti prescrizioni:

- in attesa della realizzazione dell'impianto di depurazione e dei sistemi di raccolta delle acque previsti dal progetto esecutivo denominato "*Centro di riciclaggio rifiuti non pericolosi località Visle*" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009, i rifiuti codificati CER 10.02.02 ricevuti nel centro e messi in riserva (operazione di recupero R13):
  - durante la Fase **uno** del progetto (Tav. 1 – deposito sull'area pavimentata in calcestruzzo compresa tra la Rosta Fredda e la linea ferroviaria della Valsugana) devono essere preventivamente caratterizzati dal produttore/detentore al fine di verificare:
    - la loro effettiva classificazione come non pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
    - che siano costituiti dall'80-90% di FeO, CaO SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MgOC<10% S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco;
    - che abbiano con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
  - durante le Fasi **due** e **tre** del progetto (rispettivamente Tav. 2 e Tav. 3 – deposito sull'area sotto il viadotto della nuova S.S. 47 della Valsugana, presidiata con canaletta e vasca di raccolta acqua stagna e allestita conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009) devono essere caratterizzati dal produttore/detentore al fine di verificare:
    - la loro effettiva classificazione come non pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
    - che siano costituiti dall'80-90% di FeO, CaO SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MgOC<10% S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco;
- in attesa della realizzazione dell'impianto di depurazione e dei sistemi di raccolta delle acque previsti dal progetto esecutivo denominato "*Centro di riciclaggio rifiuti non pericolosi località Visle*" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009, le materie prime prodotte dall'attività di trattamento (operazione R5) consistente in fasi meccaniche di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni metalliche e di quelle indesiderate, depositate nei piazzali e in attesa di utilizzo, anche per la produzione di conglomerati bituminosi a caldo e, a freddo e di conglomerati cementizi, devono possedere un eluato conforme a quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 ovvero devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili (ad esempio teli in polietilene impermeabili con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, fisica e biologica) opportunamente ancorati al suolo, fino al loro effettivo impiego nella produzione dei conglomerati sopra detti;
- le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti, da effettuare preventivamente al conferimento dei rifiuti nel centro di recupero (caratterizzazione dei rifiuti, verifica della composizione e analisi sull'eluato) devono essere eseguite per ciascun impianto di produzione ogni 3.000 m<sup>3</sup>;
- è vietata la produzione di materie prime inerti nelle forme usualmente commercializzate secondo la procedura dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e cioè esclusivamente mediante la verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo, per le seguenti tipologie omogenee di rifiuti costituite dai CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 10.13.11 e 17.09.04 e dal CER 10.02.02, in quanto:

- per il gruppo di rifiuti, ascrivibile alla tipologia 7.1 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, deve sempre essere eseguita mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
  - per i rifiuti con codice CER 10.02.02 la produzione di materia prima a granulometria selezionata e idonea destinata alla produzione di conglomerati bituminosi a caldo o a freddo o di conglomerati cementizi secondo le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 novembre 2009, deve essere sempre effettuata mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti identificati con i codici CER 17.01.01, 17.01.02 e 17.01.03 ricevuti nel centro devono essere sempre accompagnati da una caratterizzazione di base eseguita dal produttore dei medesimi per ogni luogo di produzione, in modo tale da rendere certa l'origine dei rifiuti;
- la caratterizzazione di base deve attestare che tali rifiuti non sono pericolosi e che, in particolare, non contengono:
- amianto;
  - percentuali prevalenti di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., e di rifiuti identificati con il codice CER 17.09.04;
  - rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione di costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose;
  - rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;
- i rifiuti provenienti dai centri di raccolta gestiti secondo il D.M. 8 aprile 2008 o la L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e prodotti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione identificati con il codice CER 17.09.04 possono essere ricevuti nell'impianto in oggetto ed essere gestiti secondo una procedura di messa in riserva e recupero analoga a quella prevista per i rifiuti identificati con il codice CER 17.01.01, 17.01.02 e 17.01.03;
- le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti in conformità a quanto previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, nelle forme usualmente commercializzate;

**vista** e fatta salva anche per l'attività oggetto della presente determinazione la determinazione del Dirigente del Settore Gestione Ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 200 del 9 maggio 2013, rilasciata per lo scarico nella rosta Fredda, confluyente nel fiume Brenta, delle acque reflue industriali provenienti da centro di riciclaggio dei rifiuti non pericolosi in questione, autorizzato con la determinazione n. 77 di data 20 febbraio 2013, previo trattamento mediante sedimentatore e disoleatore;

**visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**vista** la parte III del T.U.L.P. ed in particolare gli articoli 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

**vista** la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*";

**visto** il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

**considerato** che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

#### **determina**

- 1) di integrare e modificare la determinazione del Dirigente del Settore Gestione Ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 244 del 17 agosto 2012, così come già integrata e modificata con determinazione dello stesso Dirigente n. 77 del 20 febbraio 2013, come di seguito specificato.

La ditta Boccher S.r.l., con sede legale in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 17, di cui l'amministratore unico è il signor Bernardi Ivo, nato a Borgo Valsugana (TN) il 8 giugno 1964 e residente a San Pietro di Felleto (TV), via Sile, 1/C, e il delegato per le materie ambientali e per la gestione dei rifiuti è il signor Boccher Franco, nato a Borgo Valsugana (TN) il 9 settembre 1963 e ivi residente in via Lecco, 1, è autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (operazioni R13 e R5) dei rifiuti non pericolosi indicati nelle tabelle che seguono, per i quantitativi massimi e le finalità ivi specificati, presso l'area sita in Borgo Valsugana (TN), loc. Visle, pp. ff. 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1850/2, 1840/2, 4638/1, 1931/6, 1931/7, 1931/8, 1934/4, 1934/5, 1935/3, 1936/3, 1937/3, 1848/1, 1848/2, 1945/1, 4633/2, 1848/3 (parte) e 1945/2 (parte) C.C. Borgo, per un quantitativo complessivo di rifiuti recuperati pari a **20.600 tonnellate/anno**:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 10.13.11 17.09.04	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;</li> <li>- i soli rifiuti 17.09.04 possono provenire anche da centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CR, CRZ e CRM), autorizzati secondo il D.M. 8 aprile 2008 o la L.P. 14 aprile 1998, n. 5.</li> </ul> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta, anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>	9.000	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) in cumulo, con uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 3.000 m<sup>3</sup>, per il successivo trattamento di recupero (<b>operazione R5</b>) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e con le caratteristiche prestazionali individuate per i vari ambiti di utilizzo dall'allegato <b>C4 (ripristini ambientali)</b> della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;</li> <li>- <b>anche previa eventuale miscelazione con i rifiuti</b> riportati nella presente determinazione, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, con le caratteristiche prestazionali individuate per i vari ambiti di utilizzo dagli allegati <b>C1 (costruzioni di corpi stradali)</b>, <b>C2 (sottofondi stradali)</b>, <b>C3 (fondazione stradale)</b> e <b>C5 (strati accessori)</b> della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e rispettivamente definite ai capitoli 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;</li> <li>- <b>anche previa eventuale miscelazione con i rifiuti</b> riportati nella presente determinazione, da destinare in impianti industriali per la produzione di conglomerati cementizi con classe di resistenza <math>R_{ck} \leq 15</math> Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2 e secondo quanto previsto al punto A.6 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.</li> </ul>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.03.02	<p><u>Provenienza:</u> attività di scarifica meccanica del manto stradale anche mediante fresatura a freddo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuto solido costituito da bitume e inerti, anche in croste.</p>	1.500	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) in cumulo, con uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 1.000 m<sup>3</sup>, per la produzione di materie prime (<b>operazione R5</b>) nelle forme usualmente commercializzate mediante selezione preventiva, macinazione, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>anche previa eventuale miscelazione con i rifiuti</b> riportati nella presente determinazione, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, con le caratteristiche prestazionali individuate per i vari ambiti di utilizzo dagli allegati <b>C1 (costruzioni di corpi stradali)</b>, <b>C2 (sottofondi stradali)</b>, <b>C3 (fondazione stradale)</b> e <b>C5 (strati accessori)</b> della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e rispettivamente definite ai capitoli 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;</li> <li>- <b>anche previa eventuale miscelazione con i rifiuti</b> riportati nella presente determinazione, da destinare in impianti per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo e a caldo, oppure in impianti industriali per la produzione di conglomerati cementizi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2 e secondo quanto previsto al punto A.6 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.</li> </ul> <p>In alternativa ed esclusivamente per i rifiuti costituiti da bitume e inerti provenienti dalla fresatura a freddo, la produzione delle materie prime inerti sopra definite può essere eseguita esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo (<b>operazione R5</b>).</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	<p>Provenienza: attività di scavo.</p> <p>Caratteristiche: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti di origine antropica.</p>	2.000	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) in cumulo, con uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 1.500 m<sup>3</sup>, per la produzione di materie prime (<b>operazione R5</b>) nelle forme usualmente commercializzate mediante selezione preventiva, macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>anche previa eventuale miscelazione con i rifiuti</b> riportati nella presente determinazione, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, con le caratteristiche prestazionali individuate per i vari ambiti di utilizzo dagli allegati <b>C1 (costruzioni di corpi stradali)</b>, <b>C2 (sottofondi stradali)</b>, <b>C3 (fondazione stradale)</b> e <b>C5 (strati accessori)</b> della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e rispettivamente definite ai capitoli 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;</li> <li>- <b>anche previa eventuale miscelazione con i rifiuti</b> riportati nella presente determinazione, da destinare in impianti industriali per la produzione di conglomerati cementizi con classe di resistenza <math>R_{ck} \leq 15</math> Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2 e secondo quanto previsto al punto A.6 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.</li> </ul> <p>In alternativa la produzione delle materie prime inerti sopra definite può essere eseguita esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo (<b>operazione R5</b>).</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
10.02.02		8.100	Messa in riserva ( <b>operazione R13</b> ) in cumulo, con uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 1.600 m <sup>3</sup> , per il successivo trattamento di recupero ( <b>operazione R5</b> ) mediante fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di materie prime per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate in frazioni inerti a granulometria selezionata e idonea destinate, anche previa eventuale miscelazione con materia prima vergine, sottoprodotti e/o altri rifiuti autorizzati con la presente determinazione con le caratteristiche prestazionali idonee, alla la produzione, tramite l'impianto IME sito sull'area autorizzato nella concessione edilizia rilasciata dal Comune di Borgo Valsugana n. 18378/2013, di conglomerati bituminosi a caldo o a freddo o di conglomerati cementizi, secondo le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 novembre 2009, destinati alla sola realizzazione del piazzale del nuovo centro di recupero della medesima area.

Le attività di recupero dei rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere condotte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni e nell'ottemperanza delle seguenti condizioni:

- secondo quanto stabilito dall'Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambientale nella nota di data 16 novembre 2011, prot. n. 669870 e nella nota di data 29 gennaio 2014, prot. n. 49634 con particolare riferimento al seguente restrizione *“La lavorazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà continuare ad avvenire nella sola area posta tra la ferrovia e la Rosta Fredda. Queste attività potranno essere gestite come da progetto VIA solo nel momento in cui le aree ad esse destinate saranno completate per pavimentazione e presidi ambientali come da citato progetto. (...) A tal proposito si richiamano le prescrizioni contenute nella d.G.P. n. 2943 del 7 novembre 2008 di localizzazione dell'impianto nel relativo piano di settore e nella d.G.P. n. 2839 di data 27 novembre 2009 conclusiva del procedimento di VIA (...)”*;
- nel rispetto dell'organizzazione e dello sviluppo dell'impianto di recupero, attraverso le fasi progressive d'avanzamento rappresentate nelle planimetrie allegate alla presente determinazione: Tav. 1 – Fase uno, Tav. 2 – Fase due e Tav. 3 – Fase tre;
- la Fase due e la Fase tre descritte nelle Tav. 2 e 3 allegata alla presente determinazione potranno iniziare esclusivamente a completamento dei lavori di apprestamento dell'area secondo il crono programma previsto nella relazione tecnica pervenuta in data 31 marzo 2014, prot. n. 177287;

- nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

#### **Caratteristiche dell'impianto mobile utilizzato per le operazioni di recupero.**

L'impianto mobile di frantumazione primaria a noleggio da terzi deve essere gestito esclusivamente dalla Ditta, abbinato a vaglio mobile cingolato, modello Keestrack Novum 4215 (matricola n. 432), di proprietà della stessa.

L'impianto di recupero così costituito nel suo insieme deve risultare tecnologicamente in grado di eseguire la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica e la separazione della frazione metallica e di quelle indesiderate dei rifiuti trattati; inoltre deve essere dotato di idonei dispositivi per l'abbattimento delle polveri durante la lavorazione.

#### **Prescrizioni gestionali delle operazioni di recupero e dotazioni minime impiantistiche.**

- a) L'intera area deve essere recintata con rete metallica, anche di tipo cantieristico, di altezza adeguata;
- b) l'accesso all'impianto di recupero deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) tutti i rifiuti e le materie prime in ingresso e in uscita dal centro di recupero devono essere pesate e quantificate;
- d) l'area di conferimento e di lavorazione deve essere pavimentata e presidiata con sistemi di pronto impiego per l'assorbimento dei liquidi che in maniera accidentale possono fuoriuscire dagli automezzi (ad es. sepiolite);
- e) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- f) le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti devono essere pavimentate in calcestruzzo; il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate anche da barriere mobili, in modo tale che le stesse non si mescolino;
- g) in attesa della realizzazione dell'impianto di depurazione e dei sistemi di raccolta delle acque previsti dal progetto esecutivo denominato "*Centro di riciclaggio rifiuti non pericolosi località Visle*" oggetto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009, i cumuli dei rifiuti in ingresso e quelli dei rifiuti lavorati in attesa delle analisi e delle certificazioni ambientali imposte nel presente provvedimento devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili (ad esempio teli in polietilene impermeabili con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, fisica e biologica opportunamente ancorati al suolo; oppure posti nelle aree opportunamente apprestate sotto il viadotto) o, in alternativa, l'acqua meteorica di dilavamento dei cumuli dovrà raccolta nell'impianto di trattamento autorizzato e recapitata in acque superficiali;
- h) l'organizzazione e la gestione dell'area di deposito e di lavorazione deve essere condotta in maniera tale da non impedire la costruzione delle opere previste per la realizzazione del nuovo centro di recupero autorizzato (canalette per la raccolta delle acque dei piazzali, dissabbiatori, ...) e le future operazioni di recupero;
- i) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

- j) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- k) le aree destinate allo stoccaggio dei materiali lavorati in attesa di certificazione devono essere pavimentate in macadam; i materiali devono essere tenuti separati in base alle diverse tipologie di prodotti ottenuti;
- l) le materie prime prodotte e certificate in deposito devono essere opportunamente contrassegnate con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali delle medesime;
- m) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- n) la gestione dell'impianto deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo, dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- o) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di lavorazione e di deposito, nonché l'eventuale sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- p) per quanto attiene l'emissione rumorosa dell'attività, deve essere richiesta al Comune competente per territorio, l'autorizzazione all'esecuzione di lavori rumorosi in deroga ai limiti richiamati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in merito allo svolgimento delle attività temporanee che fanno impiego di macchinari o impianti rumorosi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- q) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

**Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materie prime secondarie e/o prodotti.**

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) i rifiuti possono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, secondo i raggruppamenti previsti nella tabella sopra riportata, per la produzione delle materie e/o prodotti certificati da destinare alle attività di recupero individuate nella stessa;
- c) i rifiuti identificati con il codice CER 17.09.04 provenienti esclusivamente dai centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani autorizzati secondo il D.M. 8 aprile 2008 o la L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e prodotti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, **possono essere conferiti all'impianto di recupero senza caratterizzazione analitica, ma devono in ogni caso essere accompagnati da una caratterizzazione di base eseguita dal gestore dello stesso centro di raccolta** che dovrà attestare quanto segue:
  - i rifiuti sono stati prodotti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
  - i rifiuti non sono contaminati da sostanze pericolose inorganiche o organiche (ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose);
  - i rifiuti non contengono:
    - lastre in cemento amianto (eternit) e ogni altro materiale contenente amianto;
    - carta catramata e guaine bituminose;

- contenitori vuoti (fusti, latte, lattine, vetro e metallo) sacchi e sacchetti di carta e plastica, contaminati da sostanze o preparati classificati e contrassegnati con etichette di pericolo (fiamma, morte, Xn-nocivo, corrosivo, ecc.) e tutti i contenitori (bonificati e non) che hanno contenuto prodotti chimici di base (colle, vernici, inchiostri, ecc.);
- successivamente al controllo di tale documentazione e alla verifica visiva, i rifiuti possono essere scaricati nelle apposite zone destinate alla messa in riserva con la supervisione e l'ulteriore verifica visiva da parte di un addetto del centro;
- d) i rifiuti identificati con i codici CER 17.01.01, 17.01.02 e 17.01.03 **possono essere conferiti all'impianto di recupero senza caratterizzazione analitica, ma devono in ogni caso essere accompagnati da una caratterizzazione di base eseguita dal produttore dei medesimi per ogni luogo di produzione, in modo tale da rendere certa l'origine dei rifiuti;** la caratterizzazione di base, oltre ad attestare la non pericolosità dei rifiuti, dovrà dimostrare quanto segue:
- i rifiuti non contengono amianto;
  - i rifiuti non contengono percentuali prevalenti di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., e di rifiuti identificati con il codice C.E.R. 17.09.04;
  - non si tratta di rifiuti contaminati o che contengono sostanze pericolose inorganiche o organiche (ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose);
  - non si tratta di rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;
- successivamente al controllo di tale documentazione e alla verifica visiva, i rifiuti possono essere scaricati nelle apposite zone destinate alla messa in riserva con la supervisione e l'ulteriore verifica visiva da parte di un addetto del centro;
- e) **gli altri rifiuti** riportati nel presente provvedimento, prima del loro conferimento al centro di recupero, devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
  - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
  - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- f) i rifiuti descritti alle lettere c e d, al raggiungimento di un **cumulo massimo di 3.000 m<sup>3</sup>** e in **ogni caso preventivamente al loro avvio alle operazioni di recupero (operazioni R5), devono essere campionati ed analizzati, a cura del titolare della presente autorizzazione, secondo quanto riportato alla precedente lettera e;** qualora il cumulo di rifiuti verificato analiticamente non risulti conforme alle prescrizioni contenute nella presente determinazione, devono essere messe in atto tutte le procedure previste per la messa in sicurezza dei cumuli (con idonea copertura, la loro separazione dagli altri rifiuti e la raccolta di eventuali reflui contaminati) e deve essere comunicata all'Agenzia provinciale per la protezione

dell'ambiente la data dell'avvio a recupero e/o smaltimento di tali rifiuti in idonei impianti autorizzati;

- g) i rifiuti ricevuti nel centro con la sola caratterizzazione di base prescritta alle precedenti lettere c e d devono essere accumulati in maniera ben distinta dagli altri rifiuti;
- h) in attesa della realizzazione dell'impianto di depurazione e dei sistemi di raccolta delle acque previsti dal progetto esecutivo denominato "*Centro di riciclaggio rifiuti non pericolosi località Visle*" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009, i rifiuti codificati CER 10.02.02 ricevuti nel centro e messi in riserva (operazione di recupero R13):
- durante la Fase **uno** del progetto (Tav. 1 – deposito sull'area pavimentata in calcestruzzo compresa tra la Rosta Fredda e la linea ferroviaria della Valsugana) devono essere preventivamente caratterizzati dal produttore/detentore al fine di verificare:
    - la loro effettiva classificazione come non pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
    - che siano costituiti dall'80-90% di FeO, CaO SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MgOC<10% S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco;
    - che abbiano con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
  - durante le Fasi **due** e **tre** del progetto (rispettivamente Tav. 2 e Tav. 3 – deposito sull'area sotto il viadotto della nuova S.S. 47 della Valsugana, presidiata con canaletta e vasca di raccolta acqua stagna e allestita conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009) devono essere caratterizzati dal produttore/detentore al fine di verificare:
    - la loro effettiva classificazione come non pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
    - che siano costituiti dall'80-90% di FeO, CaO SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MgOC<10% S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco;
- i) in attesa della realizzazione dell'impianto di depurazione e dei sistemi di raccolta delle acque previsti dal progetto esecutivo denominato "*Centro di riciclaggio rifiuti non pericolosi località Visle*" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009, le materie prime prodotte dall'attività di trattamento (operazione R5) consistente in fasi meccaniche di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni metalliche e di quelle indesiderate, depositate nei piazzali e in attesa di utilizzo, anche per la produzione di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo e di conglomerati cementizi, devono possedere un eluato conforme a quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 ovvero devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili (ad esempio teli in polietilene impermeabili con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, fisica e biologica) opportunamente ancorati al suolo, fino al loro effettivo impiego nella produzione dei conglomerati sopra detti;
- j) le verifiche analitiche di cui ai precedenti punti h) e i), da effettuare preventivamente al conferimento dei rifiuti nel centro di recupero (caratterizzazione dei rifiuti, verifica della composizione e analisi sull'eluato) devono essere eseguite per ciascun impianto di produzione ogni **3.000 m<sup>3</sup>**;
- k) è vietato recuperare i rifiuti costituiti dai CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 10.13.11 e 17.09.04 e dal CER 10.02.02 per la produzione di materie prime inerti nelle forme usualmente commercializzate esclusivamente mediante la verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo (procedura ex art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006);

- i) **le singole campagne di recupero** (operazione R5: macinazione, vagliatura, ...) devono essere preventivamente comunicate al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Borgo Valsugana;
- j) l'attività di lavorazione dei rifiuti deve avvenire in **27 giorni totali/anno non consecutivi suddivisi in tre campagne ciascuna di 9 giorni** e il volume massimo giornaliero di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 deve essere **inferiore ai 500 m<sup>3</sup>/giorno**;
- k) qualora nelle operazioni di recupero (macinazione, vagliatura, ecc.) sia effettuata la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti, la Ditta:
- deve sottoporre le singole tipologie di rifiuti, preventivamente a tali operazioni di recupero, all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; dette analisi devono essere effettuate per lotti di dimensione massima pari a **3.000 m<sup>3</sup>**;
  - non può destinare le materie prime ottenute in opere di rimodellamento morfologico o in opere equiparabili (ad esempio bonifiche agrarie, tomi, colmate, riempimenti, coperture finali di discariche per rifiuti inerti e non pericolosi, ecc...); in ogni caso la materia prima prodotta deve possedere le caratteristiche ambientali e prestazionali individuate nella tabella sopra riportata;
  - deve elaborare ed adottare una procedura operativa che specifichi le modalità di alimentazione e la composizione della miscela;
- l) **i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, anche a seguito di eventuale miscelazione di rifiuti riportati nel presente provvedimento e già sottoposti a test di cessione**, ai fini della loro qualificazione come materie prime **devono presentare, ove prescritto, un eluato del test di cessione** determinato su un campione rappresentativo ottenuto secondo la norma UNI 10802 conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- m) le materie prime prodotte esclusivamente dalle operazioni di recupero dei rifiuti identificati con codici CER 10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 e 17.09.04, con le caratteristiche prestazionali individuate dall'allegato C4 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, possono essere destinate in opere di rimodellamento morfologico o in opere equiparabili (ad esempio bonifiche agrarie, tomi, colmate, riempimenti, coperture finali di discariche per rifiuti inerti e non pericolosi, ecc...) solo qualora siano:
- previste e disciplinate da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
  - compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche, geomorfologiche ed eventualmente agronomiche/pedologiche (nel caso di bonifiche agrarie) dell'area da recuperare;
- n) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono essere:
- effettuate su lotti con **una dimensione massima pari a 3.000 m<sup>3</sup>** e secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
  - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale analizzato, nel rispetto delle concentrazioni massime previste dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
  - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale deve indicare in particolare: data e ora di campionamento,

identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;

- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;

- o) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12. -- e gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta specifica autorizzazione comunale;
  - p) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
  - q) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume o semplicemente cerniti, che pertanto non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
  - r) le operazioni di recupero sui rifiuti si devono intendere concluse esclusivamente al momento dell'effettivo utilizzo o vendita della materia prima prodotta.
- 2) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalate al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali;
  - 3) di richiamare al titolare dell'autorizzazione alcune ulteriori disposizioni normative relative:
    - a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
    - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
    - c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006);
    - d) all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
    - e) alla comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
  - 4) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
  - 5) di stabilire che la scadenza della presente autorizzazione è la medesima della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2839 del 27 novembre 2009, vale a dire fino al **27 novembre 2019**, e potrà

essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;

- 6) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 7) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria n. 01/1603/007 di data 4 febbraio 2009, emessa dalla emessa dalla Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale IV Novembre, 20, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di Euro 25.822,84, nell'interesse della Ditta;
- 9) di revocare la determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 77 del 20 febbraio 2013, in quanto superata dalla presente;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta e, per conoscenza, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Comune di Borgo Valsugana (TN) e alla C.C.I.A.A. Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione provinciale di Trento;
- 11) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.


**IL DIRIGENTE**  
- ing. Giancarlo Anderle -

MP/LMO/om








Allegati:


- Tav. 1 – Fase uno;
- Tav. 2 – Fase due;
- Tav. 3 – Fase tre.





**LEGENDA PLANIMETRIA**  
scala 1:700

-  recinzione
-  rifiuti
-  MPS
-  viadotto
-  fascia di rispetto viadotto - 30 m
-  fascia di rispetto viadotto per impianti fini - 8 m
-  fascia di rispetto ferrovia - 50 m
-  fascia di rispetto Rosta Fredda - 5 m
-  letto Rosta Piccola con coperture amovibile





RICHIESTA MODIFICA AUTORIZZAZIONE N. 77  
CENTRO DI RICICLAGGIO  
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tav. 2	PLANIMETRIA -FASE CUE-	spazio No_2013.dwg
--------	---------------------------	-----------------------


Ing. Giovanni Zili	Ing. Ing. LUTIZIA BIGNARDI	
Arch. 11/03/2014	Arch. 11/03/2014	

C:\PROGETTI\11031014\11031014.dwg - Allegato tecnico 4 (NOI)



**LEGENDA PLANIMETRIA**  
scala 1:700

- area verde
- recinzione
- manto in riserva - 813
- deposito materie prime
- viadotto
- fascia di rispetto viadotto - 30 m
- fascia di rispetto viadotto per impatti fias - 6 m
- fascia di rispetto ferrovie - 30 m
- fascia di rispetto fiasa / strada - 5 m
- letto fiasa Piacenza con copertura amovibile



RICHIESTA MODIFICA AUTORIZZAZIONE N. 77  
CENTRO DI RICICLAGGIO  
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tab. 3	PLANIMETRIA -FASE TRE-	grafico n. 16_003.140
ING. GIUSEPPE BIANCHI 1950/1990	ING. GIUSEPPE BIANCHI 1950/1990	

07/88504-31/03/2014-0177297 - Allegato Ucente 1 (A01)